



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR FESR Liguria 2021-2027. Azione 1.3.6. Costituzione fondo capitale di rischio. Approvazione modalità attuative per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo e schema di Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A. (Spesa: euro 10.000.000,00).
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Unità organizzativa Competitività
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Gabriella DRAGO
Responsabile Procedimento	Fabio GENTILUOMO
Soggetto Responsabile	Gloria DONATO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - Registrazioni contabili
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale e il fondo di coesione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 7329 final del 10.10.2022 che approva il "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- la dgr n. 803 del 5 agosto 2022 con la quale si approva l'applicazione alla programmazione PR FESR 2021 – 2027 alle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 2014 – 2020;

ATTESO che il PR FESR Liguria si articola in 3 assi prioritari di interventi che attivano 3 obiettivi di policy:

- OP1 – Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- OP2 – Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;
- OP5 – Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

CONSIDERATO che nell'ambito OS 1.3 è prevista l'azione 1.3.6 per sostenere "la disponibilità di credito

per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI”;

VISTI i “Criteri per la definizione dell’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni” per il programma regionale Liguria FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 01.12.2022, e specificatamente quelli riferiti all’Azione 1.3.6;

VISTI altresì:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- in particolare:
 - l’art. 1 recante “Principio del risultato” l’art. 2 recante “Principio della fiducia” e l’art. 3 recante “Principio dell’accesso al mercato” i quali informano l’esercizio dell’azione amministrativa in materia di affidamenti in house;
 - l’art. 7 recante “Principio di auto-organizzazione amministrativa” il quale legittima la Pubblica Amministrazione ad affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei citati principi di cui agli artt. 1,2,3;
- l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), che prevede all’art. 28 la possibilità per il Titolare del trattamento dei dati personali di nominare il Responsabile esterno, il quale effettua uno o più trattamenti di dati personali per conto del Titolare

DATO ATTO

- che Ligurcapital SpA – società di capitalizzazione della piccola e media impresa - è la società in house della Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E. S.p.A. che, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, assume – con lo scopo di della loro successiva alienazione a terzi – partecipazioni di minoranza in società di capitali, società cooperative, consorzi e società consortili e opera in qualità di società in house della Regione Liguria quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali alle condizioni e modalità stabilite dalla Regione;
- che Regione, nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale di Ligurcapital S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello dell’“in house providing” con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 9/10/2008;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 09/10/2008 che ha approvato gli schemi di convenzione tra Regione Liguria e le società in house, ai fini dell’esercizio del controllo analogo;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30/11/2017 che ha dato atto che F.I.L.S.E. S.p.A. opera in regime di “in house providing” e ha approvato direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di “house providing”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 31/10/2018 avente ad oggetto “disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici” con la quale si dispone, al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, che, nelle more dell’espletamento dell’incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

VISTA la valutazione ex ante eseguita in conformità alle previsioni dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, con riferimento allo strumento finanziario oggetto del presente provvedimento;

VISTO l’Argomento di Giunta n. 101 del 27/02/2025 con il quale la Giunta regionale ha condiviso le linee guida finalizzate a realizzare i cd. "effetto booster" sull’economia attraverso una serie di strumenti ulteriori rispetto alla programmazione già approvata con delibera di Giunta n. 990/2024, tra i quali l’attivazione di strumenti finanziari finalizzati alla capitalizzazione di impresa tramite fondi di capitale di rischio (equity e semi-equity) con dotazione indicativa di euro 10.000.000,00, dando mandato agli Uffici del Dipartimento Sviluppo Economico di procedere a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi in attuazione della stessa;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal soprarichiamato atto n. 101/2025 merito all’attivazione di strumenti finanziari finalizzati alla capitalizzazione di impresa tramite fondi di capitale di rischio (equity e semi-equity), procedendo a costituire, presso Ligurcapital S.p.A., un fondo di capitale di rischio nell’ambito dell’azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027, attraverso uno strumento finanziario, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, individuando Ligurcapital S.p.A. quale soggetto attuatore dello strumento finanziario, con una dotazione complessiva di risorse finanziarie di € 10.000.000,00;

VISTO l’art. 8 della Legge regionale 30 giugno 2023, n. 14;

RITENUTO - in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30/06/2023, n.14 in merito alla finalizzazione al finanziamento dell’attuazione e gestione della programmazione FESR in corso, delle risorse rinvenienti da strumenti finanziari dei programmi regionali del FESR che abbiano cessato l’operatività o da programmazioni chiuse e rendicontate – di utilizzare, anche ai fini dell’overbooking sulla misura, la somma complessiva di euro 4.500.000,00, corrispondente a somme derivanti da rientri relativi a strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, per il finanziamento di una quota della

dotazione finanziaria assegnata al suesposto strumento finanziario;

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A., la somma di cui sopra da attribuire al finanziamento di una quota di dotazione finanziaria assegnata allo strumento finanziario, risultano disponibili a valere su risorse rinvenienti relative all'attuazione degli strumenti finanziari facenti parte rispettivamente del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa e del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nell'area di crisi industriale complessa del savonese, attivati nell'ambito dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 -2020;

RITENUTO di procedere al recupero delle somme disponibili rinvenienti dai sopra indicati strumenti finanziari della programmazione FESR 2014 – 2020 per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui euro 2.250.000,00 corrispondenti a somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa ed euro 2.250.000,00 corrispondenti a somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nell'area di crisi industriale complessa del savonese, entrambi nell'ambito dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;

RITENUTO di:

accertare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, a carico di Filse Spa (C.F. 00616030102) con sede in Genova, Via Peschiera 16, la somma complessiva di € 4.500.000,00 a titolo di recupero di somme rinvenienti disponibili sul Capitolo n. 2666 “recupero da amministrazioni locali di somme non utilizzate relative a strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso”, del bilancio pluriennale 2026-2028 - esercizio finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026), come riportato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Debitore	Scadenza
2026	1	4.500.000,00	2666	F.I.L.S.E. S.p.A.	31/12/2026

autorizzare la spesa complessiva di euro 4.500.000,00. a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante 8/9, corrispondenti alle somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione di strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, assegnate al finanziamento di una quota di dotazione finanziaria assegnata allo strumento finanziario di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027;

impegnare, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante 8/9, la somma complessiva di euro 4.500.000,00

corrispondenti alle somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione di strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 come sopra assegnate, a valere sul capitolo 8585 "trasferimenti ad amministrazioni locali di somme non utilizzate relative a strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso" del bilancio di previsione 2026-2028 - esercizio finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026),), come riportato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2026	1	4.500.000,00	8585	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026

RITENUTO altresì:

di procedere all'impegno a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante 8/9, la somma complessiva di euro 5.500.000,00 per il finanziamento della restante quota di dotazione finanziaria assegnata al suesposto strumento finanziario, autorizzandone la spesa a valere sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) relativi al PR FESR 2021 – 2027, – numeri 9140 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 4.000.000,00, n. 9141 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 1.300.000,00 e n. 9142 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" PER EURO 200.000,00, come riportato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2026	1	4.000.000,00	9140	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026
2026	2	1.300.000,00	9141	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026
2026	3	200.000,00	9142	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026

definire le disposizioni generali di attuazione del suesposto fondo (Allegato 1);

procedere all'adozione delle modalità attuative - allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – per la concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie a valere sul fondo in questione, di cui alla misura 1.3.6 del PR FESR 2021-2027 (Allegato 2) con una dotazione finanziaria complessiva di euro 10.000.000,00;

DATO ATTO:

che, ai fini di procedere al perfezionamento dell'Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A. per la regolazione dei rapporti tra le parti relativi all'attuazione dello strumento

finanziario, e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00, si è proceduto a richiedere a Ligurcapital S.p.A. l'offerta relativa alle attività di cui sopra;

che F.I.L.S.E. ha presentato, l'offerta e il piano aziendale, per l'espletamento delle attività inerenti all'attuazione della suesposta misura;

che il preventivo di spesa appare congruo, in relazione alle attività richieste ed alle specifiche professionalità coinvolte ed i parametri di costo adottati sono stati calcolati secondo i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per specifici affidamenti stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 1268 del 9/10/2008, come da documenti agli atti dell'U.O. Competitività;

che con nota prot. 2026 – 0341168 del 25/06/2026 è stato comunicato, alla competente U.O. Stazione Unica Appaltante Regionale, l'avvio del procedimento di affidamento a F.I.L.S.E. S.p.A. degli incarichi in esame ai sensi dell'art. 26, comma 4-bis, della L.R. 5/2008, al fine del monitoraggio della spesa pubblica;

DATO ATTO che l'attività oggetto dell'affidamento rientra tra i compiti statuari di Ligurcapital S.p.A.;

RITENUTO che Ligurcapital S.p.A. risulta soggetto idoneo ad effettuare l'incarico in argomento in ragione dell'esperienza specifica nella gestione di strumenti finanziari di capitale di rischio del Fondo Europeo di Sviluppo regionale nell'ambito di più programmazioni comunitarie e del Fondo Strategico Regionale atta a garantire qualità ed efficienza delle attività connesse alla gestione delle corrispondenti misure del PR FESR 2021 – 2027. Ligurcapital S.p.A. risulta inoltre soggetto idoneo altresì sotto il profilo del principio di economicità in ragione fra l'altro della comprovata esperienza professionale nella materia oggetto dell'affidamento la quale permette tra l'altro un risparmio di spesa in termini di costi di formazione;

CONSIDERATO altresì che il controllo analogo esercitato da Regione Liguria garantisce maggiore possibilità di verificare costantemente il livello di qualità delle attività svolte dagli uffici per la realizzazione del servizio;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività da parte della Società consente di raggiungere gli obiettivi di continuità, consolidamento e messa a sistema delle attività avviate sul territorio ligure in materia di programmazione e gestione dei fondi SIE, solidarietà e unità di intenti tra Regione e soggetto in house, con massimizzazione dei risultati, impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello svolgimento delle prestazioni richieste e ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello specifico schema di Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la

regolazione dei rapporti tra le parti relativi all'attuazione del su indicato strumento finanziario e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate pari a € 10.000.000,00, comprensive degli oneri di gestione il cui valore complessivo è presuntivamente stimato in € 1.008.718,55 (I.V.A. esente, come indicato da Ligurcapital S.p.A. nell'offerta) (allegato 3);

DATO ATTO che il pagamento dei costi di gestione dello strumento finanziario di cui sopra è assicurato dallo strumento finanziario medesimo in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1060 e che verrà effettuato attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti ai fini del riconoscimento dei compensi, al verificarsi delle condizioni necessarie per la relativa fatturazione;

VISTI il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26/06/2014) e il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 15/12/2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante "Codice degli incentivi in attuazione dell'articolo 3, comma 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

DATO ATTO altresì che si procederà alla sottoscrizione di un Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - n. 679/2016 – GDPR, redatto sulla base degli schemi approvati con DGR n. 469 del 2020;

SENTITO l'Assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva, Alessio Piana;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, Titolo III;
- la Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 recante “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028”;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di costituire, presso Ligurcapital S.p.A., un fondo di capitale di rischio nell’ambito dell’azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027, attraverso uno strumento finanziario, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, individuando Ligurcapital S.p.A. quale soggetto attuatore dello strumento finanziario, con una dotazione complessiva di risorse finanziarie di € 10.000.000,00;

di utilizzare, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30/06/2023, n.14, la somma complessiva di euro 4.500.000,00, corrispondente a somme derivanti da rientri relativi a strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, per il finanziamento di una quota di dotazione finanziaria assegnata al suesposto strumento finanziario nell’ambito dell’azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027;

di disporre il recupero delle somme disponibili rinvenienti dai sopra indicati strumenti finanziari della programmazione FESR 2014 – 2020 per l’importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui euro 2.250.000,00 corrispondenti a somme rinvenienti disponibili relative all’attuazione del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa ed euro 2.250.000,00 corrispondenti a somme rinvenienti disponibili relative all’attuazione del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nell’area di crisi industriale complessa del savonese, entrambi nell’ambito dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;

di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, a carico di Filse Spa (C.F. 00616030102) con sede in Genova, Via Peschiera 16, la somma complessiva di € 4.500.000,00 a titolo di recupero di somme rinvenienti disponibili sul Capitolo n. 2666 “ recupero da amministrazioni locali di somme non utilizzate relative a strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finalizzate al finanziamento dell’attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso”, del bilancio pluriennale 2026-2028 - esercizio finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026), come riportato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Debitore	Scadenza
2026	1	4.500.000,00	2666	F.I.L.S.E. S.p.A.	31/12/2026

autorizzare la spesa complessiva di euro 4.500.000,00. a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante 8/9, corrispondenti alle somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione di strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, assegnate al finanziamento di una quota di dotazione finanziaria assegnata allo strumento finanziario di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027;

impegnare, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante 8/9, la somma complessiva di euro 4.500.000,00 corrispondenti alle somme rinvenienti disponibili relative all'attuazione di strumenti finanziari del Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 come sopra assegnate, a valere sul capitolo 8585 "trasferimenti ad amministrazioni locali di somme non utilizzate relative a strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso" del bilancio di previsione 2026-2028 - esercizio finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026), come riportato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2026	1	4.500.000,00	8585	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026

di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate per l'importo complessivo di euro 4.500.000,00 si procederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;

di autorizzare la spesa complessiva di € 5.500.000,00 a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante, a titolo di assegnazione della restante quota delle risorse finanziarie da conferire al fondo di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027;

di impegnare, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), con sede in Genova, Piazza Dante, le risorse finanziarie come sopra assegnate, a valere sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) relativi al PR FESR 2021 – 2027, – numeri 9140 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 4.000.000,00, n. 9141 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 1.300.000,00 e n. 9142 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" PER EURO 200.000,00, come riportato nel

seguinte piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2026	1	4.000.000,00	9140	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026
2026	2	1.300.000,00	9141	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026
2026	3	200.000,00	9142	Ligurcapital S.p.A.	31/12/2026

-
- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), le somme come sopra impegnate, a titolo di contributo comunitario e statale, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) – cap. n. 1895 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 4.000.000,00 e n. 1896 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 1.300.000,00, come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo in €	Capitolo	Debitore	Scadenza
2026	1	4.000.000,00	1895	Ministero Economia e Finanze	31/12/2026
2026	2	1.300.000,00	1896	Ministero Economia e Finanze	31/12/2026

di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;

di definire le disposizioni generali di attuazione del suesposto fondo, allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di approvare le modalità attuative - allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – per la concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie a valere sul fondo in questione, di cui alla misura 1.3.6 del PR FESR 2021-2027 (Allegato 2) con una dotazione finanziaria complessiva di euro 10.000.000,00;

di approvare lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A., conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra le parti relativi all'attuazione dello strumento finanziario relativo al fondo di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027 e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate pari a € 10.000.000,00, comprensive degli oneri di gestione il cui valore complessivo è presuntivamente stimato in € 1.008.718,55 (I.V.A. esente, come indicato da Ligurcapital S.p.A. nell'offerta) (allegato 3), da sottoscrivere con le modalità di firma digitale previste all'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii;

- di dare atto che il pagamento dei costi di gestione dello strumento finanziario di cui sopra è assicurato dallo strumento finanziario medesimo in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1060 e che verrà effettuato attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti ai fini del riconoscimento dei compensi, al verificarsi delle condizioni necessarie per la relativa fatturazione

- di dare atto che Ligurcapital S.p.A. dovrà rispettare il Codice di comportamento del personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con D.G.R. n.187 del 12 marzo 2021, disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato;
 - sul sito web della Regione Liguria;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Cofinanziato
dall'Unione
Europea



REGIONE LIGURIA

DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER CAPITALE DI RISCHIO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 1.3.6 DEL PR FESR 2021 – 2027

1. OBIETTIVI DEL FONDO

Il fondo si propone di facilitare l'accesso delle start - up e delle micro, piccole e medie imprese locali al mercato del capitale di rischio mediante investimenti diretti in equity e quasi equity in attuazione dell'Azione 1.3.6 per sostenere “la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI” del PR FESR 2021 – 2027, attraverso uno strumento finanziario operante attraverso il coinvestimento diretto, insieme a terzi investitori privati indipendenti rispetto ai beneficiari, in strumenti di equity e quasi equity.

Nell'ambito della funzione degli strumenti finanziari di colmare le criticità del mercato, lo strumento si propone di supportare le imprese di piccola e media dimensione e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma.

Lo strumento finanziario agisce sulle cause di fallimento del mercato e delle difficoltà di accesso al credito per le imprese di minore dimensione, cercando in particolare di rispondere al disequilibrio debito/patrimonio netto che spesso caratterizza le micro, piccole e medie imprese del territorio, che si trovano a fronteggiare una limitata disponibilità patrimoniale, attraverso l'accesso al capitale di rischio. L'attuazione dello strumento consente inoltre di ottenere un valore della leva finanziaria di 3,54 e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo dell'azione 1.3.6 del Programma.

2. CARATTERISTICHE DEL FONDO

2.1 CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Lo strumento opera fornendo investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity e quasi equity a favore delle start -up e delle micro, piccole e medie imprese in fase di sviluppo, crescita ed espansione.

Lo strumento opera principalmente attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di equity e quasi equity, che permettono alle imprese beneficiarie di accedere alle risorse necessarie per progetti sviluppo, crescita ed espansione.

E' previsto il coinvolgimento di investitori privati, terzi e indipendenti, che agiranno in qualità di co-investitori, contribuendo al capitale apportato e portando competenze, Know-how e ulteriori opportunità di networking per le imprese beneficiarie.

La dotazione dello strumento finanziario è di euro 10.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione.

2.2 BENEFICIARI

Lo strumento è destinato alle micro, piccole e medie imprese – classificate secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.

2.3 INTERVENTI DEL FONDO

Il fondo fornisce investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity o quasi equity a favore delle imprese ammissibili esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato, terzo e indipendente rispetto alle stesse.

Per quanto attiene agli aiuti di stato, l'intervento del fondo è attuato in conformità con le disposizioni del Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023) e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il fondo interviene per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nel territorio regionale

Gli interventi proposti dai destinatari finali vengono selezionati in base ad una preliminare valutazione di ammissibilità formale a seguito della quale, in caso di esito positivo, le proposte vengono sottoposte alla valutazione di merito che viene effettuata sulla base dei criteri di selezione dell'azione in oggetto approvati dal Comitato di Sorveglianza, relativamente all'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027, ovvero:

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Qualità della proposta:
 - Qualità progettuale;
 - Qualità dell'operazione imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del

mercato e della concorrenza;

- Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita e/o rafforzamento dell'impresa;
- Valutazione creditizia del soggetto proponente;
- Sostenibilità finanziaria e qualità economica del progetto;
- Potenzialità di exit;

CRITERI DI PREMIALITA'

- Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3);
- sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale);
- soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art. 1, commi 376-384;
- conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014);
- rilevanza della componente femminile e giovanile;

Le modalità e le condizioni di accesso alle agevolazioni del fondo sono definite da apposite modalità attuative predisposto dalla Regione Liguria.

Le modalità attuative definiscono, fra l'altro, le condizioni e i requisiti di accesso, le modalità di intervento e gli investimenti ammissibili, le modalità di istruttoria delle istanze presentate. Il soggetto attuatore provvede a rendere disponibile la modulistica per l'accesso agli interventi del fondo e le modalità di presentazione delle domande.

Con riferimento alle valutazioni relative agli interventi del fondo, le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal Comitato di Investimento composto da tre componenti, indipendenti dalla Regione Liguria e Ligurcapital SpA, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra esperti del settore del settore del venture capital.

I componenti del Comitato sono nominati da Ligurcapital e la stessa garantisce al Comitato i necessari supporti tecnici e amministrativi.

3. GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

3.1 GESTIONE SEPARATA

La gestione del fondo è stata affidata a Ligurcapital S.p.A., soggetto in house di Regione.

Con apposito accordo di finanziamento sono affidate a Ligurcapital S.p.A, le attività di gestione dello strumento finanziario, ed in particolare i seguenti compiti:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del POR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione e pubblicazione di specifici Avvisi pubblici e della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, avvalendosi di un Comitato appositamente costituito;
6. individuazione dei Coinvestitori e definizione e sottoscrizione dei necessari atti con gli stessi;
7. sottoscrizione delle partecipazioni e/o del finanziamento in forma di quasi equity ed effettuazione delle correlate operazioni di finanziamento;
8. definizione e sottoscrizione con la proprietà della partecipata e con i coinvestitori al fine di tutelare e valorizzare l'investimento del fondo, favorendone le prospettive di smobilizzo
9. liquidazione della partecipazione e recupero in caso di revoca per fatti imputabili all'impresa;
10. disinvestimento delle partecipazioni con modalità e tempi che dovranno essere preliminarmente ipotizzati, evidenziando una strategia di uscita chiara e realistica, al momento della partecipazione;

L'aggiudicatario. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

L'aggiudicatario inoltre:

11. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;

- 12.gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
- 13.gestisce i contenziosi;
- 14.comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
- 15.assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
- 16.realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;
- 17.effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
- 18.mantiene distinte registrazioni per le forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
- 19.collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
- 20.definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
- 21.garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- 22.garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
- 23.su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
- 24.fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
- 25.svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del POR FESR 2021 -2027.

Il fondo è costituito con capitale e gestione separata, con l'obbligo di rendicontazione.

Ligurcapital S.p.A. provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su un conto separato dalle proprie attività e a gestirlo con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di

alcun genere.

Ligurcapital S.p.A. tiene una gestione amministrativa e contabile separata e ne indica la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura sono portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

Le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, sono gestite in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o simili e operazioni finanziarie esenti da rischi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono portati direttamente a incremento delle disponibilità.

3.2 REIMPIEGO DELLE RISORSE

Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo e utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione, nello stesso strumento finanziario o, se lo strumento è liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità, in conformità all'art. 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Le risorse restituite allo strumento finanziario prima della fine del periodo di ammissibilità provenienti da investimenti a favore dei destinatari finali sono reimpiegate, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali; se del caso, per coprire perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, sono reimpiegate conformemente agli obiettivi strategici del programma, nel medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

3.3 COSTI DI GESTIONE

Per l'attività di gestione del fondo viene riconosciuto a Ligurcapital S.p.A. un corrispettivo corrispondente ai costi di gestione sostenuti, definito nell'Accordo di finanziamento con Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) (UE) 2021/1060.

3.4 DURATA E LIQUIDAZIONE

L' accordo di finanziamento che regola la gestione del fondo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2034, salvo proroga che potrà essere concordata tra le parti.

Al termine del periodo di erogazione delle agevolazioni, Ligurcapital S.p.A. rimborsa, con cadenza annuale, le giacenze del fondo risultanti al termine di ciascun anno solare, al netto delle somme spettanti per i compensi e costi di gestione. A tal fine FI.L.S.E. trasmette a Regione un bilancio con l'indicazione dello stato di consistenza del Fondo al termine dell'anno solare di riferimento.

Alla scadenza dell'accordo, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Su tali basi avviene la liquidazione. Le risorse del Fondo conferite inizialmente da Ligurcapital S.p.A. incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate, dei costi di gestione, sono restituite da Ligurcapital S.p.A. a Regione.

Le spese ammissibili del fondo alla chiusura del Programma corrispondono all'importo complessivo pagato dallo strumento finanziario ai destinatari finali entro il periodo di ammissibilità, ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, al rimborso dei costi di gestione sostenuti o al pagamento delle commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2021/1060.

3.5 RENDICONTAZIONE DEL FONDO

Ligurcapital S.p.A. svolge per conto di Regione Liguria una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.

Ogni anno, Ligurcapital S.p.A. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle

operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:

- a) un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso con evidenze separate degli elementi relativi alle diverse forme di sostegno impiegate, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, nonché dei recuperi a seguito di revoca delle agevolazioni e dei rientri;
- b) un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte e l'elenco delle operazioni effettuate e, in particolare:
 - il numero, la data, la durata e l'importo degli investimenti effettuati;
 - il numero e l'importo delle erogazioni;
 - la denominazione, il settore di attività, la dimensione delle imprese finanziate;
 - il numero e l'importo delle partecipazioni disinvestite o oggetto di recupero in caso di revoca.
- c) un rendiconto delle spese di gestione sostenute.



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.6 – la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI

Modalità attuative
“Fondo capitale di rischio”

1) Finalità, ambito di applicazione e base giuridica

Il fondo si propone di potenziare l'accesso al capitale di rischio per le start-up e per le micro, piccole e medie imprese liguri attraverso il coinvestimento diretto, insieme a terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese (di seguito indicati per brevità come "co-investitori"), in strumenti finanziari prevalentemente di equity e quasi - equity.

Il fondo è articolato nelle seguenti due linee:

- Linea A "interventi a favore delle piccole imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2014/651";
- Linea B "interventi a favore delle MPMI al finanziamento del rischio ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831".

2) Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi del fondo è pari a complessivi euro 10.000.000, comprensivi degli oneri di gestione.

3) Gestione delle attività

Le attività previste dalle presenti modalità attuative e la dotazione finanziaria ad esso assegnata sono gestite da Ligurcapital S.p.A. in qualità di attuatore del fondo.

4) Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese aventi, al momento della decisione di investimento, i requisiti di seguito indicati.

Linea A

Le micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17/06/2014:

- costituite in forma di società di capitale;
- non quotate;
- rientranti nella definizione di cui al punto 2 dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2014/651 ossia iscritte al Registro delle Imprese da non più di cinque anni, che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa - a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del

10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione – che non abbiano ancora distribuito utili e che non abbiano acquisito un'altra impresa o non siano state costituite mediante concentrazione – a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione. In deroga, le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

- con almeno una sede operativa in Liguria (qualora la sede in Liguria non sia aperta al momento della presentazione della domanda, la sua apertura deve essere prevista nel business plan presentato e deve avvenire prima della prima erogazione dell'agevolazione);

Linea B

Le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17/06/2014:

- costituite in forma di società di capitale;
- non quotate;
- che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno operato in alcun mercato;
 - b) operano in un qualsiasi mercato *i)* da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o *ii)* da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale¹. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 %

¹ “prima vendita commerciale” definita come la prima vendita effettuata dall'impresa su un mercato di prodotti o di servizi eccezion fatta per le vendite limitate e volte a sondare il mercato

del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto b) i), per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;

- c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.
- con almeno una sede operativa in Liguria (qualora la sede in Liguria non sia aperta al momento della presentazione della domanda, la sua apertura deve essere prevista nel business plan presentato e deve avvenire prima della prima erogazione dell'agevolazione);

2. Con riferimento a entrambe le linee (A e B) sono escluse le imprese:

- operanti, o che intendano operare, nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nei settori esclusi dall'art. 7 del Regolamento (UE) 1058/2021 e nel settore immobiliare;
- in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, o comunque che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- in difficoltà come definite al punto 18 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651;
- destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
- f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

5) Modalità di intervento e limiti del fondo

Linea A e B

1. Il fondo fornisce investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity² o quasi equity³ a favore delle imprese ammissibili esclusivamente insieme ad almeno un co-investitore privato, terzo e indipendente rispetto alle stesse⁴, previa delibera vincolante dei rispettivi organi decisionali.

² Il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa.

³ Un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).

⁴ Sono co-investitori ammissibili gli investitori privati terzi indipendenti dal proponente che non sono soci dell'impresa

2. I co-investitori sono individuati dai proponenti e sono soggetti autonomi rispetto a Ligurcapital S.p.A. Fermo restando quanto pattuito negli atti necessari all'attuazione dell'intervento, gli stessi possono effettuare ulteriori investimenti o finanziamenti nella stessa impresa non effettuati congiuntamente al fondo.
3. L'apporto del fondo per singolo beneficiario, unitamente a quello dei co-investitori, dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - a) La partecipazione diretta acquisita non deve determinare il possesso congiunto, da parte del fondo e del/i coinvestitori, della maggioranza dei diritti di voto ordinari in una singola impresa oggetto dell'investimento, anche considerando la trasformazione in equity, ancorché eventuale, di investimenti in quasi – equity. La soglia può essere successivamente superata per effetto di investimenti ulteriori da parte dei coinvestitori se gli stessi non costituiscono coinvestimenti con il fondo.
 - b) l'acquisizione della partecipazione diretta (Equity) e gli altri strumenti finanziari devono incrementare i mezzi finanziari dell'Imprese target ovvero non devono avvenire mediante l'acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi ma devono avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione, salva la facoltà di acquisto di azioni o quote esistenti da un azionista o socio precedente entro il limite massimo di importo pari al 25% di ciascun investimento.
 - c) il tempo massimo dell'intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non potrà essere superiore a 5 anni, potendo prevedere un eventuale “grace period” non superiore a tre anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione;
 - d) gli investimenti non devono avvenire sotto forma di debito, salvo questo rientri nella definizione di investimento in quasi – equity e non devono consistere in meri finanziamenti delle passività dell'impresa destinataria.
 - e) Sono esclusi gli interventi di buy out.
4. A ciascun investimento del fondo corrisponde l'investimento congiunto di uno o più co-investitori privati, terzi e indipendenti con un a quota pari ad almeno il 40% e non superiore al 60% dell'intero investimento (intendendosi per intero investimento la somma dell'investimento del fondo e quella congiunta del coinvestitore), alle medesime condizioni, termini e modalità dell'investimento del fondo.
5. Gli investimenti del fondo riguardano progetti imprenditoriali in cui la maggior parte dell'attività operativa dell'impresa destinataria – in base al business plan – sia svolta in Liguria le cui

beneficiaria, né titolare di strumenti di quasi-equity da questa emessi e che alla data della decisione di investimento non sono parti correlate dell'impresa beneficiaria.

ricadute economiche, fiscali e occupazionali legate all'investimento siano in misura prevalente nella regione Liguria.

In particolare, i destinatari devono avere, al più tardi al momento della prima erogazione, una sede operativa in Liguria risultante dal Registro delle imprese e la maggioranza dei nuovi dipendenti previsti dal business plan deve essere assunta e impiegata presso le unità operative della Liguria.

6. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
7. I progetti imprenditoriali finanziati non possono riguardare business plan che prevedano programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, o l'utilizzo delle somme dell'investimento del fondo per l'acquisto di terreni oltre la soglia del 10%.
8. Considerato che la validità del Regolamento (UE) 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014 scade il 31/12/2026, le presenti modalità attuative, con riferimento alle disposizioni di cui alla linea A, saranno, se necessario, modificate al fine di armonizzarle con le nuove disposizioni in vigore dopo tale data.

6) Investimenti ammissibili

LINEA A

1. L'investimento del fondo per ciascuna impresa non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può superare l'ammontare in ESL di 500.000,00 euro, o di 750.000,00 euro per le imprese stabilite nelle aree ex 107 3.c. del trattato; l'ammontare massimo dell'investimento è raddoppiato per le piccole imprese innovative, come definite all'articolo 2, punto 80) del Regolamento (UE) 651/2014.
2. L'investimento del fondo è attuato nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 22 del Regolamento (UE) 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014 (GUUE L187 del 26.06.2014).
3. Gli importi indicati all'art. 22 commi da 3 a 5 del Regolamento (UE) 651/20214 costituiscono valori massimali degli aiuti ricevibili dal beneficiario a valere sull'art. 22 del medesimo Regolamento.

LINEA B

4. L'investimento del fondo per ciascuna impresa non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può superare l'ammontare in ESL di 300.000,00 euro.
5. L'investimento del fondo è attuato nel rispetto del regime "*de minimis*", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GUUE L del 15.12.2023).

7) Modalità di accesso

Domanda

1. Il soggetto attuatore del fondo Ligurcapital S.p.A. provvederà a predisporre e rendere disponibili sul proprio sito internet (www.ligurcapital.it) l'apposita modulistica per l'accesso agli interventi del fondo, tra cui sarà prevista (anche se non obbligatoria) una formale manifestazione d'interesse da parte di un investitore indipendente rispetto alla società richiedente, le modalità di presentazione delle domande e la determinazione dei punteggi relativi ai sotto riportati criteri di merito del progetto.
2. Le imprese interessate agli interventi del fondo devono inoltrare apposita istanza a Ligurcapital S.p.A. secondo le modalità indicate, a partire dal 22 settembre 2026 e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite dal Gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del PR FESR 2021 – 2027.

La procedura informatica sarà resa preliminarmente disponibile nella modalità off-line.

3. Ciascuna impresa può accedere alle agevolazioni previste da una sola delle due linee in cui è articolato il bando.

Istruttoria

3. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Ligurcapital S.p.A. con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande vengono esaminate in base alla data di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella stessa data ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui ai punti 7 e 8 del presente articolo, è determinato applicando i criteri premiali di cui al punto 9.
4. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge n. 241/1990.

5. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, FI.L.S.E., ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze, e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nell'Avviso predisposto da Ligurcapital S.p.A.
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
7. L'attività istruttoria, con riferimento ai "criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021 – 2027, è tesa:
 - a. alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale, ovvero:
 1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, etc.);
 3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, etc.);
 4. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 5. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
 6. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH;
 7. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

b. Alla valutazione del merito del progetto, sulla base dei seguenti criteri:

1. Qualità della proposta:
 - Qualità progettuale;
 - Qualità dell'operazione imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza;
 - Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita e/o rafforzamento dell'impresa;
2. Valutazione creditizia del soggetto proponente;
3. Sostenibilità finanziaria e qualità economica del progetto;
4. Potenzialità di exit;

8. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sopra individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione. Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine al criterio di selezione n. 3 (Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto del progetto) e n. 4 (potenzialità di exit) abbia esito positivo e che conseguano il punteggio minimo che sarà determinato nell'Avviso predisposto da Ligurcapital S.p.A.

9. Criteri premiali

Ai fini dell'ordine delle domande presentate nella stessa data, ammissibili a seguito delle fasi istruttorie, viene attribuito un punteggio, assegnato sulla base dei criteri premiali sotto indicati:

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Sì - No	$\frac{1}{0}$
2	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	- Sì - No	$\frac{1}{0}$
3	Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) art.1, commi 376-384	- Sì - No	$\frac{1}{0}$
4	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del “rating di legalità” (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	- Sì - No	$\frac{1}{0}$

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Sì - No	$\frac{1}{0}$
5	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni - Sì - No	$\frac{1}{0}$
		Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne - Sì - No	$\frac{1}{0}$

10. Ligurcapital agisce, nell'attuazione dello strumento finanziario, con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attesa da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.

11. Le decisioni di finanziamento dello strumento finanziario:

- prevedono una procedura di due diligence che assicuri una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;
- sono basate su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;
- prevedono per ciascun investimento in equity e quasi – equity una strategia di uscita chiara e realistica.
- Sono basate sulla verifica della presenza di idonea manifestazione d'interesse di uno o più investitori.

12. Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal Comitato di Investimento composto da tre componenti, indipendenti dalla Regione Liguria e Ligurcapital SpA, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra esperti del settore del venture capital.

13. La remunerazione dei componenti del Comitato di Investimento è commisurata prevalentemente ai risultati finanziari complessivi dello strumento finanziario.

14. Il Comitato assume le determinazioni operando in base ai principi di gestione commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità e con procedure tali da evitare conflitti di interesse.

15. Ligurcapital S.p.A. sottopone le proposte di investimento relative allo strumento finanziario al Comitato di Investimento, supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo il Comitato di Investimento e dà corso alle decisioni assunte dal Comitato, sottoscrivendo i contratti di investimento.
16. Ligurcapital assume le decisioni in merito agli investimenti solo se questi abbiano preventivamente e formalmente ottenuto una manifestazione vincolante d'interesse (ancorché subordinata all'intervento del fondo) ovvero una decisione positiva da parte dei co – investitori. La decisione di Ligurcapital è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.
17. In caso di decisione favorevole e nei limiti fissati dalla stessa, Ligurcapital procederà a concordare e stipulare gli atti (patti parasociali ed altri accordi/contratti) necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni. Nell'espletamento di tali attività Ligurcapital avrà il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano il Fondo e di perseguirne gli interessi.
18. Il venir meno, per qualsivoglia motivo, della presenza del co-investitore determina l'inammissibilità della richiesta laddove non subentri, con comunicazione formale a Ligurcapital, un nuovo co-investitore entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. Resta salvo, comunque, il diritto della PMI richiedente di presentare una nuova richiesta.
19. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria.
20. La stipula degli atti necessari all'attuazione e l'erogazione per l'investimento sono subordinati alla disponibilità della sede del beneficiario sul territorio della regione Liguria e alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
 - a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, F.I.L.S.E. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
 - b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

8) Accordi di co-investimento tra Ligurcapital e co-investitori

1. I rapporti tra Ligurcapital ed i co-investitori riguardanti il Fondo saranno oggetto di appositi Accordi di coinvestimento stipulati tra gli stessi e Ligurcapital in occasione di ciascun investimento, che disciplineranno tutti gli aspetti del rapporto reciproco, entro i limiti previsti dal presente bando e secondo gli schemi di cui al precedente punto.
2. Nell'ambito di tali Accordi di co-investimento con i co-investitori, Ligurcapital, oltre a tutte le altre pattuizioni, definirà gli obiettivi e i tempi dell'investimento, forme strutturate di collaborazione nella fase di valutazione dell'intervento e regolerà le condizioni di distribuzione simmetrica dei rischi e dei proventi.

9) Gestione degli investimenti

1. A seguito delle decisioni di investimento del Comitato di Investimento e al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione delle partecipazioni del Fondo, Ligurcapital S.p.A. stipulerà accordi (pattuizioni parasociali, accordi di investimento, norme statutarie o altro) con la proprietà della partecipata ed i co-investitori, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento del Fondo, favorendone le prospettive di smobilizzo.
2. Gli accordi regoleranno, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - le condizioni economiche di ingresso;
 - i casi di revoca e recupero dei benefici fruiti per insussistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto;
 - le eventuali condizioni sospensive, risolutive, vincolanti;
 - i vincoli a mutamenti della compagine sociale;
 - i vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo;
 - il controllo dell'operato dell'organismo amministrativo e dell'andamento gestionale;
 - la predeterminazione delle modalità di disinvestimento, tra quelle previste dal Fondo;
 - i vincoli al mantenimento della/e unità locale/i interessate alle ricadute derivanti dall'intervento sul territorio della Regione Liguria.
3. La gestione della partecipazione da parte della Ligurcapital avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata (oltreché con i co-investitori) basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevederà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:
 - il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito

di quanto previsto dal business plan concordato;

- il management terrà costantemente aggiornata Ligurcapital SpA sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;
- Ligurcapital potrà partecipare con dipendenti propri agli organi sociali privilegiando gli organismi di controllo (Collegio Sindacale) a quelli gestionali (Consiglio d'Amministrazione);
- Ligurcapital fornirà, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari, e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali;
- Ligurcapital ed il co-investitore potranno di comune accordo designare una Società di Revisione per la revisione contabile dei conti della partecipata.

Ligurcapital provvederà all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante il Fondo.

4. Ligurcapital monitora periodicamente l'andamento delle imprese investite e il perseguimento di quanto previsto nel Business Plan.

Le imprese beneficiarie devono favorire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e le attività di controllo e sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE)1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento.

10) Strategie di uscita

1. Le possibili/più probabili modalità di uscita del Fondo da ciascuna delle partecipazioni dovranno essere previste nelle rispettive decisioni di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica condivisa con i co-investitori.
2. Le exit strategy dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con i co-investitori e le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.
3. Le modalità di disinvestimento dovranno essere tese a massimizzare il rendimento del Fondo stesso in un'ottica di mercato, comunque preservando nelle proprie scelte la continuità aziendale dell'impresa partecipata e le sue prospettive di sviluppo.

1) Controlli, monitoraggio e valutazione

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. È fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire

le verifiche e i controlli di cui sopra.

3. Ligurcapital S.p.A. provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
4. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione delle agevolazioni a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca delle stesse e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.
5. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da Ligurcapital S.p.A. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

2) Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca

un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
 5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
 6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.6 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

3) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata allapresente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. Ligurcapital S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n.

33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9 – 16121 Genova, tel. centralino +39 010 884.911, posta elettronica certificata: ligurcapitalspa@actaliscertymail.it sito web www.ligurcapital.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo

autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle modalità attuative del fondo capitale di rischio di cui all'azione 1.3.6 del PR FESR Liguria 2021 -2027.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sull'Avviso relativo alle modalità attuative del fondo capitale di rischio di cui all'azione 1.3.6 del PR FESR Liguria 2021 -2027.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di Ligurcapital S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e Ligurcapital potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale

per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anchetributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie disoggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione emanutenzione del sistema informativo;
- Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9 – 16121 Genova, tel. centralino +39 010 884.911, sito web www.ligurcapital.it.
- Gli incaricati di Ligurcapital S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività diassistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare

gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il _____(data)

_____(Firma dell'interessato)



ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL FONDO PER CAPITALE DI RISCHIO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 1.3.6 DEL PR
FESR 2021 – 2027

(CUP: G32F25000590009 - CIG: BC26DB2F24)

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore dell'U.O. Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliato per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova

E

Ligurcapital S.p.A. (C.F. 03101050106), di seguito denominata Ligurcapital, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in Piazza Dante 8/9 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2022) 7329 del 10 ottobre 2022, ha approvato Programma Regionale Liguria FESR 2021 – 2027 della Regione Liguria per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia;



- nell'ambito della Priorità 1, l'Obiettivo Specifico (OS) 1.3" Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi" ricomprende l'azione 1.3.6 per sostenere "la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI";
- con decreto n. _____ del _____ :
 - è stato costituito un fondo di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027, attraverso uno strumento finanziario, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 operante mediante il coinvestimento diretto, insieme a terzi investitori privati indipendenti rispetto ai beneficiari, in strumenti di equity e quasi equity;
 - sono state definite le disposizioni generali di attuazione del fondo;
 - è stata individuata Ligurcapital S.p.A., quale organismo attuatore dello strumento finanziario, con una dotazione iniziale di risorse finanziarie di € 10.000.000,00;
 - è stato approvato lo schema di convenzione – "Accordo di finanziamento" – tra Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A.;
 - sono state approvate le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie a valere sul fondo in attuazione dell'azione 1.3.6 del PR FESR;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi cofinanziati dai fondi SIE agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento contenenti gli elementi di cui all'Allegato X del Regolamento stesso;
- per quanto sopra, si rende necessario procedere a regolamentare i rapporti tra le parti per l'attuazione dello strumento finanziario mediante il presente accordo;
- per quanto non espressamente citato nel presente accordo, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - al Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREAMBOLO

Nome del paese/della regione	Italia/Regione Liguria
Identificazione dell'Autorità di Gestione	AdG del POR FESR 2021 – 2027 Liguria
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del Programma	CCI 2021IT16RFPR009
Titolo del Programma correlato	PR FESR 2021 – 2027
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	O.S. 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi" – Azione 1.3.6 per sostenere "la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI"
Nome del fondo SIE	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Identificazione delle Priorità	Asse 1
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	ITC3 – Liguria
Importo stanziato dall'Autorità di Gestione per lo strumento finanziario combinato, a noma dell'articolo 58 comma 5) del Regolamento (UE) 2021/1060, in una singola operazione, con sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto	Euro 10.000.000,00
CUP	G32F25000590009
CIG	BC26DB2F24



2. AMBITO DI APPLICAZIONE E STRATEGIA D'INVESTIMENTO

1. Il presente accordo regola i rapporti tra Regione e Ligurcapital, in merito all'attuazione dello strumento finanziario di capitale di rischio nell'ambito dell'azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027, costituito presso Ligurcapital, individuata organismo attuatore del fondo medesimo con decreto n. _____ del _____;
2. Regione affida a LIGURCAPITAL, che accetta, in ragione delle proprie competenze e requisiti, l'esecuzione del servizio di attuazione del fondo di cui sopra, costituito con capitale e gestione separata, con l'obbligo di rendicontazione.
3. Lo strumento finanziario è costituito con una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a euro 10.000.000,00, nell'ambito dell'Azione 1.3.6 per sostenere "la disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI" del PR FESR 2021-2027. Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati da Regione Liguria sia a valere su risorse regionali sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.
4. Nell'ambito della funzione degli strumenti finanziari di colmare le criticità del mercato, supportare le imprese di piccola e media dimensione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma, lo strumento finanziario agisce sulle cause di fallimento del mercato e delle difficoltà di accesso al credito per le imprese di minore dimensione, cercando in particolare di rispondere al disequilibrio debito/patrimonio netto che spesso caratterizza le micro, piccole e medie imprese del territorio, che si trovano a fronteggiare una limitata disponibilità patrimoniale, attraverso l'accesso al capitale di rischio. L'attuazione dello strumento consente inoltre di ottenere un valore della leva finanziaria di 3,54 e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo dell'azione 1.3.6 del Programma.
5. Lo strumento opera principalmente attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di equity e quasi equity che permettono alle imprese beneficiarie di accedere alle risorse necessarie per progetti sviluppo, crescita ed espansione.
6. È previsto il coinvolgimento di investitori privati, terzi e indipendenti, che agiranno in qualità di co-investitori, contribuendo al capitale apportato e portando competenze, Know-how e ulteriori opportunità di networking per le imprese beneficiarie.
7. Lo strumento è destinato alle micro, piccole e medie imprese che intendano realizzare progetti imprenditoriali in cui la maggior parte dell'attività operativa dell'impresa destinataria – in base al business plan – sia svolta in Liguria.
8. Per quanto riguarda i destinatari finali dello strumento finanziario, gli interventi sono attuati in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 15/12/2023 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara



alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26/06/2014).

9. Ligurcapital svolge le attività di attuazione del fondo, e in particolare:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del POR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione e pubblicazione di specifici Avvisi pubblici e della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, avvalendosi di un Comitato appositamente costituito;
6. individuazione dei Coinvestitori e definizione e sottoscrizione dei necessari atti con gli stessi;
7. sottoscrizione delle partecipazioni e/o del finanziamento in forma di quasi equity ed effettuazione delle correlate operazioni di finanziamento;
8. definizione e sottoscrizione con la proprietà della partecipata e con i coinvestitori al fine di tutelare e valorizzare l'investimento del fondo, favorendone le prospettive di smobilizzo
9. liquidazione della partecipazione e recupero in caso di revoca per fatti imputabili all'impresa;
10. disinvestimento delle partecipazioni con modalità e tempi che dovranno essere preliminarmente ipotizzati, evidenziando una strategia di uscita chiara e realistica, al momento della partecipazione;

L'aggiudicatario. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

L'aggiudicatario inoltre:

11. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;



12. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
13. gestisce i contenziosi;
14. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
15. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
16. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;
17. effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
18. mantiene distinte registrazioni per le forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
19. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
20. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
21. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
22. garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
23. su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
24. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
25. svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del POR FESR 2021 -2027.

3. PIANO AZIENDALE

1. LIGURCAPITAL si impegna a seguire la strategia di investimento e la politica degli investimenti indicate nel piano aziendale di cui all'allegato A del presente atto.



4. RISULTATI PREFISSATI

1. I risultati attesi dall'attuazione dello strumento finanziario al fine di contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente sono indicati nella Valutazione ex ante.
2. Lo strumento concorre alla realizzazione dell'obiettivo specifico 1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi.
3. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli indicatori di output definiti nel PR con riferimento alla priorità 1 – Obiettivo Specifico (O.S.) 1.3, relativi a “imprese sostenute” e “imprese sostenute mediante strumenti finanziari” (target finale imprese sostenute: 4437 imprese - valore previsto per lo strumento finanziario: n. 21; target finale imprese sostenute mediante strumenti finanziari: n. 1287 – valore previsto per lo strumento finanziario: n. 21).
4. Con riguardo ai risultati attesi in ordine all'indicatore di risultato del P.R. riferito all'obiettivo specifico di cui sopra, lo strumento finanziario concorre al conseguimento del target “investimenti privati abbinati al sostegno pubblico” (target finale: 212.923.609,00 - valore previsto per lo strumento finanziario: € 5.666.666,00 di cui strumenti finanziari: € 5.666.666,00).

5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE E DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI D'INVESTIMENTO

1. Ai fini dell'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione sull'attuazione dello strumento finanziario, in conformità di quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) 2021/1060, Ligurcapital si impegna a comunicare entro il 15 gennaio – il 15 gennaio devono inoltre essere comunicati i dati riferiti all'intero anno precedente - 15 aprile, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 novembre, una relazione riportante le seguenti informazioni suddivise per ciascuna sezione e ciascuna linea di attività del fondo:
 - Il numero l'importo delle partecipazioni e degli investimenti in quasi equity definiti;
 - il numero e l'importo delle erogazioni effettuate;
 - il numero dei destinatari finali che hanno ricevuto il sostegno del fondo per ciascuna forma di sostegno e la dimensione d'impresa (micro o PMI);
 - il numero e l'importo delle partecipazioni disinvestite o oggetto di recupero in caso di revoca;
 - i costi e le commissioni di gestione maturate;
 - i progressi compiuti nel conseguimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento;



- i risultati del fondo;
- gli interessi e le plusvalenze generati dal sostegno del PR FESR allo strumento finanziario;
- le somme rimborsate allo strumento finanziario e l'importo delle risorse reimpiegate;
- la situazione delle revoche e dei recuperi;

L'Autorità di Gestione può richiedere i dati con maggiore frequenza o in occasione di specifiche esigenze o può richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie.

6. REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT

1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento 2021/1060, Ligurcapital si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi relativi alle operazioni sostenute, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del destinatario finale. I documenti sono conservati sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile per l'accesso da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei Conti europea per consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo definita dall'Autorità di Gestione, secondo quanto indicato all'art. 69, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2021/1060 e relativo Allegato XIII. I documenti giustificativi in particolare, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, comprendono:
 1. I documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad esempio gli accordi di finanziamento ecc.;
 2. i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) 2021/1060;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
 4. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziamento, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione, le verifiche;
 5. i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
 6. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 7. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
 8. le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;

9. gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti ivi incluse le eventuali dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
10. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
11. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
12. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di Gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
13. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma versato o impegnato dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

7. REQUISITI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO FORNITO DAL PROGRAMMA E GESTIONE DEI CONTI

1. Regione, ad avvenuta sottoscrizione del presente atto, provvede al versamento a Ligurcapital, delle risorse finanziarie iniziali assegnate al fondo, comprensive degli oneri di gestione, per l'importo complessivo di euro 10.000.000,00.
2. Ligurcapital provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su un conto separato dalle proprie attività e a gestirlo con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere. Ligurcapital comunque terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
3. Ligurcapital si impegna a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da garantire l'integrità del capitale e consentire l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione dei nuovi interventi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria dovranno essere accreditati al fondo.
4. Ligurcapital si impegna a fornire nelle relazioni periodiche informazioni sulle disponibilità del conto.
5. A norma dell'art. 92 del Regolamento (UE) 2021/1060 della Commissione, le domande di pagamento per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario sono presentate in conformità alle seguenti condizioni:



- a) l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato allo strumento finanziario e può rappresentare fino al 30% dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se pertinente;
- b) l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 68, paragrafo 1;

6. Ai fini della corretta gestione delle richieste di pagamento, Ligurcapital si impegna a trasmettere periodicamente alla Regione i dati relativi alle agevolazioni concesse ed erogate e le spese di gestione, con distinta evidenza delle somme relative operazioni effettuate, nonché, al fine della previsione dei flussi di opportunità di investimento, i dati relativi alle stime di utilizzo in base alle operazioni in fase di perfezionamento.

7. Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di Ligurcapital in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi alla presente convenzione gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato e Commissione) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

8. Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione non supera l'importo impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del presente accordo di finanziamento.

8. PRESCRIZIONI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ALTRE PLUSVALENZE GENERATE, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI TESORERIA E GLI INVESTIMENTI ACCETTABILI E LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DELLE PARTI INTERESSATE

1. In conformità all'art. 60, le risorse versate al fondo sono gestite secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo e utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione, nello stesso strumento finanziario o, se lo strumento finanziario è liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.

9. COSTI E COMMISSIONI DI GESTIONE

1. Per le attività di attuazione del fondo viene riconosciuto a Ligurcapital un corrispettivo corrispondente ai costi e le commissioni di gestione, il cui valore complessivo è presuntivamente stimato, in relazione al numero di domande finanziate ipotizzato dal soggetto attuatore in n. 25 in € **1.008.718,55** (I.V.A. esente, come indicato da Ligurcapital nell'offerta) come da corrispondente offerta Ligurcapital (prot. 259 del 26/02/2026 e n. 783 del 23/06/2026).

Il corrispettivo complessivamente riconosciuto a Ligurcapital per le prestazioni previste dal presente Accordo è determinato come segue:

- a) una remunerazione di base stimata nella somma di € **141.156,16** (I.V.A. esente, come indicato da Ligurcapital nell'offerta) a copertura dei costi diretti e indiretti per le attività di costituzione e gestione delle risorse del fondo, i lavori preparatori, le attività di informazione alle imprese e di collaborazione con i soggetti incaricati di svolgere le attività promozionali, le attività di animazione economica, reporting, promozione dello strumento presso investitori istituzionali, istruttoria delle domande non ammesse e di eventuali costi esterni da riconoscere a titolo di rimborso per attività strumentali all'incarico relativa alle attività.
- b) una remunerazione di performance determinata in relazione agli interventi finanziati, quantificata in complessivi euro **867.562,39** (I.V.A. esente, come indicato da Ligurcapital nell'offerta), così distinta:
 - € 10.834,33 – di cui € 5.965,22 a copertura dei costi delle risorse interne impiegate e € 4.869,11 a copertura dei costi di risorse esterne operative sull'attività – per ciascuna operazione perfezionata (stimati: n. 25 concessioni effettuate per un importo complessivo di € 270.858,25);
 - € 2.550,58 – di cui € 1.611,47 a copertura dei costi delle risorse interne impiegate e € 939,11 a copertura dei costi di risorse esterne operative sull'attività – per ciascuna operazione erogata (stimati: n. 25 erogazioni effettuate per un importo complessivo di € 63.764,50);
 - € 5.355,28 – di cui € 3.826,68 a copertura dei costi delle risorse interne impiegate e € 1.528,60 a copertura dei costi di risorse esterne operative sull'attività – per l'attività di exit di ciascuna operazione (stimati: n. 25 attività di exit effettuate per un importo complessivo di € 133.882,00);
 - € 85.525,27 per spese generali afferenti alle attività di cui ai precedenti punti;
 - € 2.430,4835 – di cui € 1.169,6156, comprensivi delle relative spese generali, a copertura dei costi delle risorse interne impiegate e € 1.260,8679 a copertura dei costi di risorse esterne operative sull'attività – a pratica per anno per l'attività di monitoraggio e gestione delle partecipazioni (importo complessivo stimato: € 313.532,37);



L'importo massimo riconoscibile del corrispettivo relativo allo strumento finanziario prestiti non può comunque superare i massimali definiti dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Il pagamento dei costi e commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione dello strumento finanziario e verrà effettuato attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti ai fini del riconoscimento dei compensi al verificarsi delle condizioni necessarie per la relativa fatturazione.

La copertura degli oneri di gestione nella fase successiva al periodo di ammissibilità del programma è assicurata prioritariamente dagli interessi e dagli altri proventi maturati sui versamenti.

Ligurcapital si impegna comunque a garantire l'espletamento delle operazioni di gestione previste dal presente accordo qualunque sia il numero di operazioni da istruire, siano esse in quantità maggiore o minore rispetto al numero stimato, fermo restando il costo unitario offerto.

3. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Il riconoscimento dei costi e commissioni di gestione come sopra determinati verrà effettuato annualmente, previo esame del documento di cui al successivo articolo 15 e successiva autorizzazione alla relativa fatturazione. Il pagamento dei corrispettivi spettanti verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, attraverso il rientro nel bilancio regionale delle somme spettanti, ai fini del riconoscimento dei compensi.

10. LIQUIDAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, DURATA, AMMISSIBILITA' DELLE SPESE ALLA CHIUSURA E REIMPIEGO DELLE RISORSE IMPUTABILI AL SOSTEGNO DEI FONDI SIE

1. Il presente accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2034. La durata del presente accordo potrà essere prorogata mediante accordo tra le parti.
2. Al termine del periodo di erogazione delle agevolazioni, Ligurcapital rimborsa, con cadenza annuale, le giacenze del fondo risultanti al termine di ciascun anno solare, al netto delle somme spettanti per i compensi e costi di gestione. A tal fine Ligurcapital trasmette a Regione un bilancio con l'indicazione dello stato di consistenza del Fondo al termine dell'anno solare di riferimento, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 15;
3. Alla scadenza dell'accordo, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con



l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Su tali basi avviene la liquidazione. Le risorse del Fondo conferite, incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate e dei costi di gestione, sono restituite dall'Aggiudicatario a Regione.

4. Le spese ammissibili del fondo alla chiusura del Programma corrispondono all'importo complessivo pagato dallo strumento finanziario ai destinatari finali entro il periodo di ammissibilità, ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, al rimborso dei costi di gestione sostenuti o al pagamento delle commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2021/1060.
5. Le risorse restituite allo strumento finanziario prima della fine del periodo di ammissibilità provenienti da investimenti a favore dei destinatari finali sono reimpiegate, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali; se del caso, per coprire perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
6. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, sono reimpiegate conformemente agli obiettivi strategici del programma, nel medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

11. CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO PARZIALE O TOTALE DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI

1. Sulla base della valutazione dell'andamento del fondo, si potrà procedere alla variazione delle dotazioni in considerazione dei dati riscontrati.
2. Qualora nel corso dell'operatività del fondo venga riscontrato un insufficiente utilizzo dello strumento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria assegnata, destinando la quota revocata a iniziative differenti nell'ambito della priorità di riferimento e comunque in conformità con le disposizioni che regolano la gestione del programma.

12. DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE LA GESTIONE INDIPENDENTE E CONFORME ALLE NORME PROFESSIONALI PERTINENTI E NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DELLE PARTI CHE FORNISCONO I CONTRIBUTI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

1. Ligurcapital svolge l'attività di gestione del fondo secondo criteri di professionalità e con la massima diligenza, prudenza ed efficienza, operando in autonomia con criteri privatistici e secondo i tradizionali principi che ispirano l'attività di un operatore indipendente in un'economia di mercato e provvedendo a compiere tutte le azioni necessarie per l'espletamento delle attività indicate nel presente atto e nelle ulteriori disposizioni operative stabilite dall'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto dal PR FESR e disciplinato dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ligurcapital, nell'attuazione del fondo, garantisce la conformità del diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della elusione, frode ed evasione fiscale, e agisce con adeguati livelli professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza.
3. Ai sensi dell'art. 155 del Regolamento (UE) 2018/1046, Ligurcapital si obbliga a non stabilirsi e a non partecipare nell'attuazione del fondo a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della pertinente politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni;
4. Ligurcapital provvede a che:
 1. I destinatari finali che ricevono il sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 2. I destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE;
4. Ligurcapital garantisce che l'Autorità di Gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
5. Ligurcapital è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi. Non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui sopra se, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;

- b) Ligurcapital ha rispettato il paragrafo 2 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;
 - c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
6. Ligurcapital provvede alla selezione delle iniziative finanziabili e alla concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni del PR FESR 2021 – 2027, delle modalità di attuazione, nonché sulla base delle risorse finanziarie assegnate e nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunitari di riferimento; provvede inoltre a gestire le operazioni, ad effettuare i controlli, le verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nel corso dei procedimenti e le eventuali revoche alle agevolazioni concesse.

Trovano applicazione nei confronti di Ligurcapital le vigenti disposizioni regionali in materia di procedimento amministrativo.

7. Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal Comitato di Investimento costituito da Ligurcapital, composto da tre componenti, indipendenti dalla Regione Liguria e Ligurcapital SpA, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra esperti del settore del venture capital. Ligurcapital dovrà assicurare al Comitato i necessari supporti tecnici e amministrativi.

La struttura di governance dello strumento, con il compito di garantire che le operazioni siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle norme di mercato, è assicurata dal Comitato.

8. In caso di insolvenza delle imprese beneficiarie e nel caso che le stesse non rispettino gli obblighi a loro carico previsti dalle modalità attuative, l'Aggiudicatario è tenuto ad esperire diligentemente nei confronti con il debitore, ogni utile azione per il recupero delle somme erogate e dei relativi interessi.

13. CONFLITTI DI INTERESSE

1. Ligurcapital dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e del codice di comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria approvato con dgr n.187 del 12 marzo 2021, che è reso disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza.

14. DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, i beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
 - i. operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - ii. operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. Ligurcapital provvede, mediante clausole contrattuali, che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 del Regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.

15. RELAZIONI E CONTROLLO



1. Ligurcapital è obbligato, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Ogni anno Ligurcapital trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:
 - a) un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, dei recuperi a seguito di revoca delle agevolazioni e dei rientri;
 - b) un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte, l'elenco delle operazioni effettuate e, in particolare:
 - il numero, la data, la durata e l'importo delle partecipazioni e degli investimenti in quasi equity definiti;
 - il numero e l'importo delle erogazioni;
 - la denominazione, il settore di attività, la dimensione delle imprese finanziate;
 - il numero e l'importo delle partecipazioni disinvestite o oggetto di recupero in caso di revoca;
 - c) un rendiconto dei costi di gestione sostenuti;

Regione potrà richiedere ogni altro elemento necessario per la verifica per la determinazione del corrispettivo spettante.

16. VISIBILITA' E TRASPARENZA

1. Ligurcapital adotta adeguate misure di informazione e comunicazione in conformità con le disposizioni di cui all'art. 50 e dal relativo allegato IX del Regolamento (UE) 2021/2060 e, in particolare, assicura una adeguata comunicazione ai destinatari finali del fondo del cofinanziamento del FESR e degli adempimenti a carico dei destinatari in materia di informazione e pubblicità previsti dalle sopraindicate disposizioni.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Ligurcapital e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., Ligurcapital L dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
3. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente accordo, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.
4. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

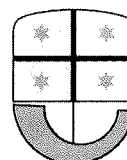
Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE LIGURIA

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

5. Ligurcapital, nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del . Lgs. 101/2018.
6. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

19. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

1. Ogni modifica successiva del presente accordo dovrà essere stabilita per iscritto.
2. L'Aggiudicatario non potrà trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dalla stipula del presente accordo senza la preventiva autorizzazione di Regione Liguria.

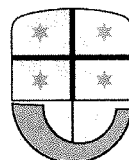
20. DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono a carico di Ligurcapital tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente convenzione quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. Le spese di eventuale registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
2. A carico di Ligurcapital trestano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.
3. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

Per LIGURCAPITAL		Per la Regione Liguria
		L'Autorità di Gestione



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.)
Azione 1.3.6. Fondi capitale di rischio

PIANO DI ATTIVITA'

1. PREMESSE

Il presente Piano di Attività definisce le attività in carico a LIGURCAPITAL, quale organismo societario controllato dalla Regione Liguria per il tramite di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo il modello "in house providing" per la gestione del fondo finalizzato a promuovere investimenti nel capitale di rischio, con particolare attenzione alle start up e alle piccole e medie imprese attive sul territorio nell'ambito dell' Azione 1.3.6. Fondi capitale di rischio del POR FESR 2021 – 2027.

2. DEFINIZIONI

PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.6

Fondo: indica il fondo oggetto del presente Piano, finalizzato a promuovere investimenti nel capitale di rischio

Imprese: Soggetti di micro, piccola e media dimensione che svolgono attività economica aventi sede operativa localizzata nel territorio Ligure.

3. DOTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo ha una Dotazione Iniziale di risorse finanziarie pari a euro 10.000.000,00

4. TEMPISTICHE

I termini di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione saranno stabiliti da apposita Delibera di Giunta. La conclusione del presente strumento finanziario è stata stabilita al 31/12/2034, fatto salvo il prolungamento derivante da eventi straordinari e non prevedibili previo accordo fra le parti.

5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE e INFORMATIZZAZIONE

Le attività di Informazione e Comunicazione inizieranno nel corso del 2026 con azioni di animazione economica attraverso incontri, riunioni ed altre iniziative concordate di concerto con l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria.

Tramite il sito web istituzionale, i numeri telefonici messi a disposizione da LIGURCAPITAL le imprese interessate potranno ricevere informazioni sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande.

LIGURCAPITAL in collaborazione con Liguria Digitale predisporrà template, schede e relativa modulistica propedeutiche alla presentazione delle domande sulla piattaforma di bandi on line.

6. POLITICA DEL FONDO – AMBITI DI INTERVENTO

Regione Liguria con la costituzione del Fondo intende promuovere investimenti nel capitale di rischio, con particolare attenzione alle start up e alle piccole e medie imprese attive sul territorio.

Gli interventi del Fondo potranno essere realizzati attraverso la sottoscrizione di strumenti di equity e/o semi equity e saranno destinati ad imprese che intendano realizzare un piano industriale finalizzato allo sviluppo dell'attività e all'incremento dell'occupazione nel territorio regionale.

Con l'obiettivo di massimizzare l'intervento istituzionale (cd. effetto leva), lo strumento interviene insieme ad almeno un co-investitore indipendente operando in modo sussidiario e complementare rispetto a quest'ultimo

LIGURCAPITAL in qualità di Ente gestore del Fondo, valuterà i progetti presentati dal punto di vista formale, finanziario e di fattibilità tecnico-economica.

7. FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il Fondo opererà mediante la sottoscrizione di strumenti di equity e/o semi equity

Attraverso gli interventi del fondo si intende contribuire al perseguimento dell'Obiettivo dell'Azione in oggetto e dei risultati attesi.

LIGURCAPITAL S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. +39 010 88 4911 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it – www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 – R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 5.140.903 i.v.

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'intervento avrà una durata massima di 7 anni cui potrà seguire un grace period di massimo 2 anni.

La domanda di accesso allo strumento viene presentata a LIGURCAPITAL secondo le modalità previste dal bando attuativo dell'Azione in esame, contenente le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni.

LIGURCAPITAL riceverà le domande di agevolazione sul finanziamento rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.ligurcapital.it

LIGURCAPITAL verifica che la domanda sia compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

L'attività istruttoria, effettuata sulla base delle modalità definite dagli avvisi pubblici, deve concludersi entro il termine massimo stabilito dal bando regionale, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

Le domande vengono selezionate al fine di valutare l'ammissibilità formale della domanda e il merito del progetto proposto a finanziamento.

9. GESTIONE DEL FONDO

L'attuazione degli interventi del Fondo comporta per il soggetto affidatario (LIGURCAPITAL) l'espletamento delle attività di gestione del Fondo medesimo e, in particolare, i seguenti compiti:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del PR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, da effettuare avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico;
6. perfezionamento dei contratti;
7. erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità definite nelle disposizioni attuative.

LIGURCAPITAL svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

LIGURCAPITAL inoltre:

8. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
9. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
10. gestisce i contenziosi;
11. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
12. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
13. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;

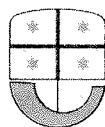
LIGURCAPITAL S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. +39 010 88 4911 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it - ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 5.140.903 i.v.



14. effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative sulle domande di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
15. mantiene distinte registrazioni per ognuna delle forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
16. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
17. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
18. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
19. garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
20. su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
21. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
22. svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del PR FESR 2021 -2027.

LIGURCAPITAL potrà avvalersi di eventuali esperti esterni relativamente agli aspetti tecnici e specialistici nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni per le verifiche tecniche dei progetti.

10. GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

Le risorse verranno utilizzate secondo quanto previsto dalle Modalità attuative del fondo che verranno approvate con apposita Delibera di Giunta Regionale.

LIGURCAPITAL provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su conti separati dalle proprie attività e a gestirli con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere. LIGURCAPITAL comunque terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

LIGURCAPITAL provvede a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità consentiranno l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione dei nuovi interventi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono accreditati al fondo.

11. RENDICONTAZIONE DEL FONDO

LIGURCAPITAL è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, LIGURCAPITAL trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:

LIGURCAPITAL S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FILS.E. S.p.A.

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. +39 010 88 4911 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it - ligurcapitalspa@actaliscertymail.it www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 5.140.903 i.v.

- A. un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, nonché dei recuperi;
- B. un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte, l'elenco delle operazioni effettuate indicando
 - il numero, l'importo, la durata degli interventi concessi ed erogati;
 - la denominazione delle imprese beneficiarie.
- C. un rendiconto delle spese di gestione e dei costi sostenuti.

12. PROPRIETA' DEL FONDO

Le risorse versate da Regione saranno gestite da LIGURCAPITAL, ma resteranno di proprietà pubblica.

Tali risorse vengono trasferite da LIGURCAPITAL su uno o più conti correnti dedicati, denominati in qualità di Ente Gestore del Fondo.

13. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E REIMPIEGO DELLE RISORSE

Al 31/12/2034 data di scadenza dell'accordo, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Le risorse del Fondo conferite inizialmente da LIGURCAPITAL incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate, dei costi di gestione, sono restituite da LIGURCAPITAL a Regione.

Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo, in conformità all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 2021/1060

Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono utilizzate conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Gli eventuali importi recuperati, compresi gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzati conformemente all'art. 62, comma 1 e comma 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Qualora nel corso dell'operatività del fondo venga riscontrato un insufficiente utilizzo dello strumento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione della dotazione finanziaria assegnata, destinando la quota revocata a iniziative differenti nell'ambito dell'OT di riferimento e comunque in conformità con le disposizioni che regolano la gestione del programma.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini di una sana gestione finanziaria e come suggerito dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2021-2027, il modello di organizzazione previsto è articolato in una struttura dedicata alle attività di promozione e informazione del Fondo, una struttura dedicata al controllo delle iniziative ed una struttura dedicata alla gestione amministrativa del Fondo.

L'organizzazione sopra indicata è atta ad assicurare un modello organizzativo efficace e snello che garantisca il contenimento dei rischi connessi ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001.

LIGURCAPITAL S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

Tel. +39 010 88 4911 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it - ligurcapitalspa@actaliscertymail.it - www.ligurcapital.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 - R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 5.140.903 i.v.



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del direttore generale

Identificativo Atto: 2026-AM-4948

Data: 23/06/2026

Oggetto: PR FESR Liguria 2021-2027. Azione 1.3.6. Costituzione fondo capitale di rischio. Approvazione modalità attuative per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo e schema di Accordo di finanziamento tra Regione Liguria e Ligurcapital S.p.A. (Spesa: euro 10.000.000,00).

Si certifica che con atto interno numero **1193** nell'esercizio **2026** in data **26/06/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-368	2026	7811;7812;7813;7814

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-368	2026	3900;3901;3902

Data di approvazione: 6/26/26 2:09 PM

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto:

2026-AM-4948

Area tematica:

Attività produttive > Attività Produttive ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gabriella DRAGO Dirigente Responsabile di Giunta		-	26-06-2026 14:34
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	26-06-2026 14:09
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria DONATO Dirigente Responsabile di Giunta		-	26-06-2026 09:41
Approvazione legittimità	Angela MILAZZO		-	26-06-2026 09:41
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabio GENTILUOMO		-	26-06-2026 09:19

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria